Schema tipo - Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

Art. 16.2 CAL

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Committente e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

II Garante si impegna nei confronti della Committente, nei casi previsti all'art. 16.2 del CAL, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata all'Appaltatore, compresa la maggiorazione degli interessi legali, a seguito di risoluzione del contratto di appalto.

Il garante si impegna altresì nei confronti della Committente alla restituzione, totale o parziale dell'anticipazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali, nel caso di fermo ingiustificato delle attività di cantiere, nonché nel caso in cui in corso d'opera si sia verificato un numero di giorni di ritardo nell'avanzamento delle lavorazioni tale da corrispondere all'applicazione della penale nella misura massima prevista dal contratto d'appalto e da far ritenere impossibile il rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come precisato in calce al presente schema tipo:

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Committente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Committente al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato in calce al presente schema tipo, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

Art. 4 - Escussione della garanzia

II Garante pagherà l'importo dovuto dall'Appaltatore entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Committente inviata per conoscenza anche all'Appaltatore, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione
II Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Committente in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso l'Appaltatore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Committente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione o a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica indicato in calce.

Art. 7 - Premio o Commissione
II premio/commissione dovuto dall'Appaltatore all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato in calce al presente schema tipo.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Committente.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Committente, il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * *

DATI E CONTENUTO DELLA FIDEIUSSIONE – CAUZIONE PER ANTICIPAZIONE
L'Appaltatore precisa di seguito i dati ed il contenuto della fideiussione stipulata nel rispetto delle condizioni di cui sopra ed in attuazione dell'art. 16.2 CAL.

Garanzia fideiussoria n.……
Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)……

Appaltatore (Obbligato principale)……
C.F./P.I.
……..
Sede: Via/p.zza……. n…….. Cap……..Pro….
Committente (Beneficiario)……...
Sede: Via/p.zza……..n……..Cap…….Prov……
Descrizione opera……...
Luogo di esecuzione……..
Valore capitale dell'anticipazione concessa……..
Tasso di interesse legale vigente nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione…...
Data inizio garanzia fideiussoria……..
Data cessazione garanzia fideiussoria: secondo quanto previsto dal precedente art. 2.
Premio/commissione regolato secondo disposizioni del Garante:
……
……
……
……
Le comunicazioni al Garante dovranno essere effettuate con raccomandata al seguente indirizzo…….
oppure a mezzo pec…….

L'Appaltatore ed il Garante con la sottoscrizione della presente fideiussione accettano le condizioni sopra riportate.

L'Appaltatore Il Garante

Sottoscritto in __ copie ad un solo effetto il